

COPIA



COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DETERMINAZIONE N. 71 del 18/10/2023

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: Impegno di spesa in favore avv. Francesco Scalia per ricorso al TAR avverso delibera GR Lazio n. 554 del 28.09.2023

**PARERE REGOLARITÀ
TECNICA**

(Art.49 T.U. n.267)
Favorevole

F.to

**COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 49 T.U. 267)
Favorevole

F.to

Il responsabile del settore

F.to Dott. Mariosante Tramontana

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On-Line sul sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal 02/11/2023 al 17/11/2023 al n. 143 del Registro delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge Regionale di Bilancio (L.R. n° 17 del 31/12/2016 – Art. 3 – commi 126 – 138), che ha interessato anche le Comunità Montane e la loro trasformazione in Unioni di Comuni Montani;

CONSIDERATO che, in base alla richiamata L.R. 17/2016, le Comunità Montane quindi, vengono a cessare e, nello stesso tempo, trasformate in “UNIONI DI COMUNI MONTANI”;

PREMESSO:

- che la Giunta Regionale n. 524 del 28.09.2023, pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 82 supplemento n. 1 in data 12.10.2023, ha adottato delibera di Approvazione del bilancio di liquidazione della I Comunità Montana Alta Tuscia Laziale, ai sensi dell’art. 3, comma 130 della Legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17;

- che al punto 4 del dispositivo la DGR dispone di «di stabilire che con successivo decreto il Presidente della Regione provvederà alla revoca del commissario liquidatore della I Comunità Montana Alta Tuscia Laziale e alla contestuale nomina del commissario ad acta, incaricato della valutazione e supporto nella ripartizione/assegnazione delle risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie, nonché di tutte le attività propedeutiche alla costituzione dell’unione dei comuni montani ad essa subentrante, in coerenza con gli ambiti territoriali ottimali (ATO) definiti con deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2022, n. 495, oltre alle attività di gestione della Comunità Montana fino alla effettiva estinzione»;

DATO ATTO CHE tale dispositivo si pone in contrasto con l’art. 3, comma 127, L.R. n. 17/2016, a mente del quale:

- «I commissari liquidatori operano fino alla data di estinzione della comunità montana alla quale sono preposti, svolgendo, tra l’altro, le funzioni dei cessati organi esecutivi e deliberativi»;

- Il presidente della Regione, in caso di inerzia o inadempienza, può revocare i Commissari liquidatori e nominare contestualmente uno o più commissari ad acta;

CONSIDERATO CHE :

- quanto indicato in premessa non si configura in questo contesto e che il Commissario liquidatore assicura una ordinaria ed ordinata continuità amministrativa dell’Ente fino alla formazione dell’atto costitutivo delle Unioni dei Comuni Montani;

- tale provvedimento lede l’interesse dell’Ente, pregiudicando il pieno svolgimento delle sue funzioni sino alla trasformazione in Unione di Comuni Montani;

RITENUTO necessario pertanto, procedere alla difesa degli interessi dell’Ente nel citato giudizio, presentando ricorso avverso alla delibera della Giunta Regionale n. 524 del 28.09.2023, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio;

VISTA la delibera di Giunta Comunitaria n. 28 del 12.10.2023 con cui si è inteso affidare al prof. Avv. Francesco Scalia (C.F.: SCLFNC62T06G591P) con studio in via Tommaso Landolfi n. 167 03100 Frosinone(FR), straordinario di diritto amministrativo, l’assistenza legale dell’Ente per il suddetto ricorso al TAR Lazio avverso alla delibera della Giunta Regionale n. 524 del 28.09.2023;

CONSIDERATO CHE l'UNCCEM Lazio si fa carico del compenso dell'avvocato, mentre grava sulla Comunità Montana la sola spesa relativa al contributo unificato, pari ad € 650.00, da rimborsare allo stesso UNCEM Lazio, che la anticiperà al professionista incaricato;

DATO ATTO CHE si tratta di un servizio legale rientrante tra quelli previsti dall'art. 50, comma 1, lett. h), D.Lgs. n. 36/2023;

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 01 del 21/02/2023 di approvazione della Nota di Aggiornamento al DUP Documento Unico di Programmazione 2023-2025;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 21/02/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025;

DATO ATTO CHE con decreto del Commissario straordinario liquidatore n. 2 del 25/03/2021 il sottoscritto veniva nominato responsabile della regolarità dell'attività amministrativa e gestionale dell'Ente;

DATO ATTO CHE i Responsabili di Settore sono autorizzati ad assumere atti di gestione per l'ordinario funzionamento di uffici e servizi sui capitoli di spesa agli stessi affidati con il PEG e nei limiti di quanto previsto per l'esercizio provvisorio dell'art. 163 del TUEL;

DATO ATTO INOLTRE CHE l'affidamento in oggetto verrà pubblicato sul sito dell'Ente, mediante pubblicazione all'albo pretorio on line della presente determinazione;

DETERMINA

1. Di affidare, al prof. avv. Francesco Scalia (C.F.: SCLFNC62T06G591P) con studio in via Tommaso Landolfi n. 167 03100 Frosinone (FR), l'assistenza legale dell'Ente nel ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio avverso alla delibera della Giunta Regionale n. 524 del 28.09.2023;
2. Di dare atto che l'UNCCEM Lazio si fa carico del compenso dell'avvocato, mentre grava sulla Comunità Montana la sola spesa relativa al contributo unificato, pari ad € 650.00, da rimborsare allo stesso UNCEM Lazio, che la anticiperà al professionista incaricato;
3. Di dare atto che, la spesa necessaria per la suddetta attività legale, sarà computata sul competente capitolo di bilancio;
3. Che ai sensi e per gli affetti di cui all'art. 3 del D. Lgs 30/06/2003 n. 196 e successive modificazione e integrazioni, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

ALTRE INFORMAZIONI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (artt.4-6 legge 241/1990):il sottoscritto;

RICORSI: ai sensi dell'art.3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 2 luglio 2010, n.104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 eseguenti del d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

CONFLITTO D'INTERESSI: in relazione all'adozione del presente atto, per il sotto scritto e per il responsabile del procedimento interno si attesta che:

non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art.6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013;

non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art.7 del DPR62/2013